

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **4 dicembre alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
NOTARISTEFANO Marina	Vice Presidente
STRATA Claudio	Segretario
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
ALASIA Alessandro	BALDASSARRE Paola
BERTI Paolo	BERTOLI Germana
BONA Marco	BONAUDO Stefano
BRENCHIO Alessandra	CIURCINA Marco
CRIMI Salvatore	GENOVESE Antonio
KOUMENTAKIS Dafne	MANZELLA Alberto
MUSSANO Giampaolo	ROSSI Daniela Maria
SCAPATICCI Alberto	TIZZANI Stefano
VALLONE Antonio	VALLOSIO Filippo
VITRANI Giuseppe	

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

***FUORI SACCO: ESITO BANDO REGIONALE PER LA SELEZIONE
DI TUTOR PER L'EVENTO FORMATIVO "L'INCLUSIONE E' UN***

***DIRITTO” DEL 13.12.2023 – REL. SEGRETARIO, CONS. VITRANI,
BERTOLI, MICHELA E VALLONE.***

Il Consiglio ringrazia, prende atto della procedura di selezione delle candidate e del provvedimento di nomina del RUP: il Consiglio approva e ratifica.

Si comunichi alle due interessate e si chiede ai Cons. Vitrani, Bertoli, Michela e Vallone di convocarle in Consiglio per le incombenze conseguenti.

FUORI SACCO: RICHIESTA CONTRIBUTO AGAT

Il Consiglio delibera di confermare il contributo dell'anno precedente.

Si comunichi a cura di XXX.

1. ESAME VERBALE DEL 27/11/2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

Alle ore 17,25 interviene alla seduta consiliare il Cons. Scapatucci.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. RENDICONTAZIONE SERVIZI CAPRIS S.R.L. – REL. TESORIERE

Il Consiglio, udita la rendicontazione del Tesoriere, delibera di incaricare il tesoriere di finalizzare la rendicontazione e successivamente confrontarsi

con il cda e l'amministratore delegato della Capris s.r.l. per il rinnovo del contratto di servizi.

Il Consigliere Berti chiede di approfondire un aspetto e cioè chiede di conoscere con quale criterio vengono determinati i costi per l'utilizzo delle sale e se non sia il caso di alzare le richieste economiche.

Il Consiglio condivide e incarica il tesoriere di approfondire anche questi aspetti anche al fine di decidere se cambiare in aumento i costi per l'utilizzo delle sale della Fondazione per eventi chiesti da esterni.

3. QUOTE 2024 – IPOTESI DI LAVORO - REL. TESORIERE, CONSIGLIERI BALDASSARRE, BERTOLI, CAVALLO E MANZELLA

Il Consiglio, ascoltata la relazione del Gruppo di Lavoro costituitosi per approfondire il tema della Delibera del CNF di aumento del contributo della quota dovuta dagli iscritti in favore del CNF medesimo, approva di adeguare le quote di iscrizione all'Albo come corrispondente all'aumento richiesto dal CNF, previa opportuna comunicazione: più precisamente delibera di determinare i maggiori costi di euro 6 per gli Avvocati e di euro 13 per i Cassazionisti sulle quote esigibili nel 2024, rinunciando alla 'riscossione' dei decimali richiesti dal CNF; delibera di confermare la decisione assunta il 31.12.2022 in punto a riduzioni delle quote per i neo genitori e per i neo iscritti; delibera di abbassare il reddito plus da 150.000,00 a chi allo stato non fruisce del regime forfettario 85.000,00, considerato che il limite reddituale in allora previsto, alla luce dei numeri riferiti dalla signora XXX, sono assolutamente contenuti e in significativa

decrescita, a dimostrazione del fatto che, rispetto ai tempi in cui è stata decisa quella soglia, il limite reddituale del concetto plus è evidentemente mutato e in tal senso depone anche il rapporto Censis; che un criterio oggettivo – individuato a livello normativo primario per distinguere i regimi fiscali – è quello del regime forfettario, con soglia prestabilita e forfettario di oneri fiscali e indeducibilità dei costi; alla luce di tali considerazioni, il Consiglio approva con 14 voti favorevoli, con l'astensione dei Cons. Scapatucci, Mussano, Vallosio, Genovese, Bonaudo, Tizzani; e con il voto contrario della Cons. Brenchio.

Alle ore 17.50, al termine della discussione del punto precedente, interviene alla riunione consiliare il Cons. Bona.

4. GIURAMENTI AVVOCATI ORE 18,00:

OMISSIS

Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l'invito a declamare l'impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno singolarmente lettura dell'impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la firma contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.

Il Segretario pronuncia un breve discorso sul significato dell'impegno solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e consegnando loro un omaggio.

**5. SSA: COSTITUZIONE LABORATORI PER LA FORMAZIONE
NELL'AMBITO DELLE SCUOLE FORENSI E ULTERIORE
INCONTRO SCUOLE FORENSI 17 GENNAIO 2023 – REL.
PRESIDENTE – CONSIGLIERI PRESIDENTE - CAVALLO E ROSSI**

Alle ore 19:12 entra il consigliere Ciurcina.

*Il Consiglio incarica XXX di iscrivere il Consiglio torinese per il tema n. 2.
e incarica Daniela Rossi e Carlo Cavallo di seguire l'evento mercoledì 17
gennaio 2024 previa iscrizione da parte della medesima XXX.*

**6. AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO GDPR ALLA
NUOVA NORMATIVA WHISTLEBLOWING CHE ENTRERA' IN
VIGORE IL 17 DICEMBRE 2023 – REL. CONS. MICHELA**

*Il Consiglio, letti i documenti allegati dal cons. Michela oggi a Roma su
incarico del Consiglio, delibera di incaricare Carlo Cavallo e Cristiano
Michela di chiedere l'aggiornamento del rischio GDPR alla luce della
normativa in epigrafe indicata e delibera di acquistare il software indicato.*

*Si incaricano i Cons. Michela, Vitrani, Ciurcina e Strata di organizzare un
primo evento formativo con i dipendenti della durata di un'ora in un giorno
che verrà da loro prescelto.*

*Il Consiglio ringrazia i Consiglieri che si sono occupati dell'adeguamento
per quanto fatto.*

7. **SEGNALAZIONE AVV. XXX VS. QUESTURA – REL. CONS. CRIMI E VALLONE**

Il Consiglio incarica i consiglieri Crimi e Vallone di approfondire la segnalazione e riferire in Consiglio lunedì prossimo o per le vie brevi alla Presidente e al Segretario.

8. **SEGNALAZIONE COLLEGA VS. DOTT.SSA XXX – REL. CONS. ALASIA**

Il Consiglio, con l'astensione del Cons. Berti, procede alla discussione della vicenda portata all'attenzione dalla collega avv. XXX e incarica il Cons. Alasia di convocare la collega stessa per confrontarsi sull'opportunità e sulla modalità di procedere ad una segnalazione (anche in forma anonima) o rinunciare.

Incarica XXX di archiviare la segnalazione in modo da poter raccogliere i precedenti di ciascuna segnalazione a futura memoria.

9. **COMUNE DI XXX: AVVISO COSTITUZIONE ALBO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE IN RIFERIMENTO RICORSO PER ANNULLAMENTO TAR XXX NOTIFICATO IL XXX – REL. CONSIGLIERI ALASIA, BERTI E CAVALLO**

Il Consiglio, rilevato che il Comune di XXX a seguito dell'impugnazione al

TAR ha modificato il testo del bando, incarica XXX di pubblicare il bando aggiornato alla luce delle modifiche occorse.

10. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, considerato che era stato richiesto un tentativo di conciliazione dal Notaio XXX a seguito del ricevimento della proposta di parcella dell'avv. XXX;

considerato che il tentativo di conciliazione era stato esperito inutilmente dai Consiglieri Rossi e Cavallo e che a seguito della chiusura di detto TDC il Notaio XXX aveva presentato una istanza di liquidazione della parcella con una serie di osservazioni;

rilevato che l'avv. XXX ha replicato alle osservazioni con memoria depositata nel XXX;

rilevato che, a seguito dello scambio delle memorie, era stata nuovamente sondata da parte del Segretario e della Presidente la possibilità e disponibilità di rivalutare le rispettive posizioni per cercare di trovare un accordo ricevendone - dopo il periodo feriale ed in particolare nel mese di settembre - l'adesione dell'avv. XXX;

che in ragione di ciò il Cons. Segretario aveva ricontattato a tale fine - in data XXX - prima il Notaio XXX (che però è rimasto fermo alla proposta formulata in sede di TDC del XXX) e che a seguito di ciò e nei giorni immediatamente successivi anche l'avv. XXX era stato informato della indisponibilità del Notaio XXX di aumentare la proposta transattiva;

tutto ciò premesso in data XXX è stata comunicata alle parti interessate che era definitivamente concluso negativamente il tentativo di conciliazione e che il procedimento amministrativo per la liquidazione riprendeva il proprio corso ed in conseguenza di ciò la parcella è stata assegnata ad un gruppo di lavoro di Consiglieri penalisti formato dagli avv. TIZZANI, MICHELA, GENOVESE e BONAUDO che hanno proceduto all'istruttoria arrivando alle seguenti determinazioni che vengono sottoposte alla approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera – su proposta dei Consiglieri Genovese, Tizzani e Bonaudo – di liquidare per il giudizio di Cassazione XXX oltre 15%, iva e CPA; mentre per il Giudizio avanti al Tribunale di Sorveglianza delibera di liquidare euro XXX oltre il 15% di spese, iva e cpa.

Si incarica XXX di inviare segnalazione al CDD per l'avv. XXX in relazione alla dichiarazione del Notaio XXX di aver consegnato XXX euro in contanti. Si comunichi.

11. COMMISSIONE AFFARI PENALI – SOTTOGRUPPO CPR E IMMIGRAZIONE: PROBLEMATICHE URGENTI DIFESA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI DI CONVALIDA E PROROGA DEI TRATTENIMENTI STRANIERI IMMIGRATI – REL. CONS. ROSSI E PRESIDENTE

Il Consiglio, previa telefonata della Presidente alla Presidente dott.ssa Dotta e al Presidente del Tribunale dott. Villani, incarica i cons. Rossi e

Crimi di predisporre nota di invio della relazione dei difensori di ufficio e di inoltrarla a XXX che su loro indicazione la invierà alla Presidente Dotta indicando in cc il Presidente Villani; i consiglieri inviteranno al tavolo di confronto la presidente dott.ssa Dotta e chi lei riterrà necessario per dirimere la problematica.

12. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: LIQUIDAZIONE STRAGIUDIZIALE – AGGIORNAMENTI PIATTAFORMA SIAMM – REL. CONS. BRENCHIO

Alla luce della comunicazione pervenuta in data 01.12.2023 da parte del SIAMM Supporto occorre procedere alla nomina del responsabile COA e degli operatori COA. Atteso che il responsabile COA ha il compito di provvedere alle abilitazioni telematiche del personale, il Consiglio nomina quale responsabile COA XXX e nomina quali operatori COA XXX.

Vengono altresì nominati quali consiglieri addetti alla liquidazione della parcella tutti i Consiglieri civilisti.

Il Consiglio approva altresì l'acquisto delle chiavette.

13. PROCURA E TRIBUNALE DI TORINO: PROPOSTA PROTOCOLLO COMUNE PER RISOLUZIONE CONGIUNTA PROBLEMATICHE PDP – REL. CONS. ROSSI

Il Consiglio aderisce all'invito, lo estende a Camera Penale che in questo senso si era proposta e incarica i consiglieri penalisti di aderire alla

convocazione dell'incontro per l'esame del protocollo.

Si raccomanda alla Cons. Rossi di confermare l'adesione alla proposta e di procedere a convocare i penalisti all'incontro che verrà fissato congiuntamente previa proposta di disponibilità di 2/3 date.

14. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONS. CRIMI

Il Consigliere Crimi espone al Consiglio il seguente quesito, fondato sulla richiesta del Collega XXX:

“L'avvocato viene nominato difensore d'ufficio e, nonostante svariati tentativi, non riesce ad avere contatti con il proprio assistito.

In tale veste, svolge la propria attività nel giudizio di primo grado e propone appello avverso la sentenza di condanna.

All'atto della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, l'assistito tramuta la difesa officiosa in difesa fiduciaria ad insaputa dell'avvocato, che viene a conoscenza della circostanza soltanto in sede di discussione del giudizio di secondo grado.

Ponendosi la necessità di procedere al recupero del credito professionale per l'intera attività svolta, si domanda se l'avvocato possa agire nel giudizio civile avvalendosi della disposizione dell'art. 33 disp. att. c.p.p. con riferimento all'attività prestata in veste di difensore d'ufficio o se la sopravvenuta nomina di fiducia precluda l'invocabilità della predetta disposizione con riferimento all'intera procedura di recupero”.

Il Cons. Crimi svolge una breve relazione.

“La premessa è che nel caso di recupero del credito, evidentemente non

andato a buon fine, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle medesime procedure di recupero del credito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24522), ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, (ex multis v. Cass. 30484/2017, Cass. 15394/2012, Cass. 24104/2011, Cass. 27854/2011).

Si tratta di comprendere se la conferma fiduciaria del difensore già nominato d'ufficio possa avere efficacia retroattiva, travolgendo e frustrando il diritto di domandare i compensi allo Stato in caso di esito negativo dell'azione di recupero del credito.

Certamente il difensore dovrà agire – ove l'Assistito non corrisponda spontaneamente i compensi dovuti – per recupero dell'intero credito professionale.

Ove l'Assistito non adempia a tale obbligazione si tratterà, perciò, di comprendere se sopravviva la tutela della prestazione officiosa.

Si propone un parallelismo tra l'ammissione al patrocinio gratuito revocata per carenza ab origine dei requisiti reddituali e l'ipotesi della revoca del beneficio per sopravvenuto superamento dei limiti.

Nel primo caso la Giurisprudenza maggioritaria prevede la revoca anche della liquidazione, laddove nel secondo caso si pone una netta cesura tra l'ammissione e la procedura liquidatoria, facendo così salvo il diritto del difensore di essere retribuito dallo Stato (salvo l'inadempimento da parte del responsabile dell'Ufficio Spese Pagate, che rischierebbe l'addebito contabile e può perciò legittimamente rifiutare di procedere oltre con il

pagamento).

Ritengo che il Difensore abbia diritto, ex art. 31 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio) “in ogni caso” di richiedere allo Stato il pagamento di tutte le attività difensive svolte in relazione alle effettive fasi.

Nel caso di specie il difensore può chiedere che lo Stato paghi l'intero giudizio di primo grado fino alle fasi di studio e introduttiva del secondo grado.

Resta fuori dall'obbligo statutale la fase decisionale (successiva alla nomina fiduciaria).

Nessun dubbio circa la deminutio ex art. 106 bis TUSG.

Un secondo argomento rafforzativo in tale direzione è che ove il Difensore già nominato d'ufficio avesse rifiutato l'investitura fiduciaria nessun dubbio sarebbe residuo al diritto di ottenere la copertura statale dei compensi difensivi.”.

Il Consiglio ringrazia il Cons. Crimi e approva.

15. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CONS. BRENCHIO

La Cons. Brenchio riferisce al Consiglio quanto segue.

Il collega avv. XXX porge al Coa richiesta di parere deontologico e precisamente richiede se costituisca violazione deontologica (dell'art. 24 CDF 2014), il comportamento dell'avvocato che assista un condominio precedentemente assistito contro un condomino per il pagamento di una somma di denaro.

Viene, quindi, esaminata la disciplina:

Articolo 24 CDF 2014:

- 1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.*
- 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la sfera personale.*
- 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*
- 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.*
- 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.*
- 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e*

4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

All'esito dell'esame della disciplina il CoA esprime il seguente parere:

recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11.193 del 28.04.2023, hanno statuito che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di astensione a carico dell'avvocato, non sia necessario che tra gli interessi delle parti da lui patrocinata sia configurabile un conflitto immediato e attuale, risultando invece sufficiente un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gli incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato e da evitare la divulgazione o comunque l'indebito sfruttamento di informazioni di cui sia venuto a conoscenza a cagione del proprio ufficio.

Peraltro anche l'art. 3.2 del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, in modo ancora più analitico rispetto all'art. 24 del Codice italiano, dispone che «l'avvocato non può fornire consulenza, rappresentare o difendere più di un cliente per la medesima controversia» non solo «qualora vi sia un conflitto», ma anche nel caso in cui sussista «il serio rischio di un conflitto tra gli interessi di tali clienti».

Si ritengono quindi sussistere profili di incompatibilità.

16. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO

Il Segretario riferisce al Consiglio che il parere chiesto dall'Avv. XXX in tema di segreto professionale si sostanzia nell'analisi del CDF, in

particolare di un articolo, nonché del codice di procedura penale.

In particolare:

- *L'art. 51 del CDF espone quanto segue: "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti" (Co. I).*

Segue, al comma II: "L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi".

La situazione delineata dal Collega rientra, a pieno titolo, in questo secondo comma.

- *Inoltre, a sostegno di quanto poc'anzi scritto, viene in soccorso l'art 200 C.p.p., il quale afferma che "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione [...] gli avvocati. Si ritiene che nella nozione di professione, piuttosto ampia, possano certamente rientrare i colloqui tra i difensori delle parti.*

- *Ad ulteriore riprova, qualora si rendesse necessario, l'art 6 co. III della legge professionale n. 247/2012 enuncia: "avvocati, collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione, dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza". La Corte di Cassazione si era pronunciata sul tema, con sentenza n. 7440 del 10 Gennaio 2017, sostenendo che in questi*

casi sussiste non solo una facoltà di astenersi in capo al difensore, bensì un vero e proprio dovere di astensione, che affonda le sue radici nell'opposizione del segreto professionale.

Sulla scia di quanto scritto, lo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino si è pronunciato di recente in ben due occasioni su circostanze analoghe, ribadendo come il segreto professionale configuri una ragione pienamente legittima a sostegno dell'astensione alla deposizione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio intravede una ragione di incompatibilità a rendere al PM dichiarazioni in merito al contenuto esplicito delle conversazioni intercorse con il difensore di controparte; ritiene pertanto corretta la decisione dell'Avv. XXX di opporre il segreto professionale, ex art 51 CDF, in tale situazione.

Si comunichi all'avv. XXX a cura di XXX.

***17. RICHIESTA PARERE AVV. XXX SU MANTENIMENTO
ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI
ADDETTI ALL'UFFICIO LEGALE DI ENTE PUBBLICO – REL.
CONS. BERTI E SCAPATICCI***

Il Consigliere Berti espone unitamente al Consigliere Scapaticci al Consiglio la riflessione secondo cui la Collega non può essere più inserita nell'elenco speciale dell'Albo in quanto non svolge la sua prestazione all'interno di un Ufficio Legale dell'Ente al cui vertice ci sia un Avvocato (come previsto dalla Legge professionale, articolo 23 e dal nostro Regolamento del 2014), bensì in una struttura del tutto avulsa denominata

XXX.

Di conseguenza, l'Avv. XXX non è in grado di produrre quella dichiarazione del Capo dell'Ufficio Legale che è richiesta, dal nostro regolamento, come indispensabile per iscriversi o per mantenere l'iscrizione posto che manca questa figura apicale.

L'Avv. XXX, che svolge un'attività di lavoro subordinato non assistita dai crismi di idoneità per l'accesso all'Elenco speciale, non ha nemmeno i requisiti per l'iscrizione all'Albo tout court, ai sensi dell'articolo 18 della Legge professionale.

Il Consiglio incarica i predetti di convocare la Collega e confrontarsi su questa riflessione che condivide.

18. EVENTO DEL 12.12.23 “DIRITTI VELATI”: COSTI PER TRADUZIONE – REL. CONS. BRENCHIO

Il Consiglio delibera di delegare la Cons. Brenchio di scegliere secondo il miglior preventivo.

19. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA AVV. XXX PER MANCATO PAGAMENTO QUOTE E MANCATO RISPETTO PIANI DI RIENTRO CONCORDATI – REL. TESORIERE

Il Tesoriere riferisce al Consiglio quanto segue:

- *L'Avv. XXX a settembre 2021 aveva proposto un piano di rientro e ha versato 40€ il 2/09/21, 20€ il 1/10/21, 30€ il 10/11/21, 50€ il*

25/02/22, 100€ il 21/04/22, 30€ il 5/05/22, 50€ il 29/08/22 e 20€ il 6/04/23. E' stato poi convocato dal Consiglio, ma non si è presentato. Ad oggi risulta ancora moroso per un importo pari ad euro 2000,00;

- L'Avv. XXX a gennaio 2022 aveva proposto un piano di rientro e ha versato 100€ il 10/01/22, 100€ il 10/02/22, 100€ il 18/03/22, 200€ il 6/06/22, 100€ il 12/07/22, 200€ l'8/09/22, 100€ il 13/12/22, 100€ il 27/12/22 e 200€ il 9/02/23. E' stato poi convocato dal Consiglio, si è presentato e ha promesso di ottemperare. Ad oggi risulta ancora moroso per un importo pari ad euro 890,00.

Il Consiglio delibera di procedere alla sospensione del collega XXX con decorrenza al 31.12.2023, invitandolo via pec ancora una volta e garbatamente a dare seguito al piano di rientro.

**20. CANCELLAZIONE DOTT. XXX AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 10 LETT. C) L. 247/2012 PER MANCANZA DEL REQUISITO
DEL DOMINUS E DEL CONSEGUENTE DOMICILIO
PROFESSIONALE – REL. TESORIERE**

Il Tesoriere comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento al dott. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, al medesimo è stata inviata una lettera a mezzo raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessato ed al P.M.

In merito alle quote di cui il Dott. XXX è tuttora debitore verso il COA (per euro 60,00), il Consiglio delibera di procedere all'escussione delle stesse.

***21. CANCELLAZIONE DOTT. XXX AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 10 LETT. C) L. 247/2012 PER MANCANZA DEL REQUISITO
DEL DOMINUS E DEL CONSEGUENTE DOMICILIO
PROFESSIONALE – REL. TESORIERE***

Il Tesoriere comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento al dott. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui

all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, al medesimo è stata inviata una lettera a mezzo raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessato ed al P.M.

***22. AVVOCATI ISCRITTI IN DUE ALBI PROFESSIONALI:
RICONOSCIMENTO MEDESIMI CREDITI PER ENTRAMBE LE
PROFESSIONI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AD UN
UNICO EVENTO FORMATIVO – REL. CONS. ALASIA***

Il Consigliere Alasia, con riferimento al punto in esame, manifesta perplessità sul fatto che possano essere estendibili i crediti formativi conseguiti una sola volta a due categorie professionali.

Il Consiglio ritiene tale possibilità a patto che la natura dei crediti conseguiti sia idonea alla formazione dell'albo per cui si richiede la

validazione.

Si incarica il Cons. Alasia di verificare se nel caso specifico ciò sia accaduto.

23. COMUNE DI TORINO – III COMMISSIONE (LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE): INVITO PER CONDIVISIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SUL TERRITORIO – REL. CONS. MUSSANO

Il Consigliere Mussano ha preso contatti come da incarico del Consiglio ed ha organizzato un incontro in data 9 gennaio 2024 ore 18 presso la Circoscrizione 3 (orario da confermare).

Riferirà poi al Consiglio.

24. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 05.12.2023 E VERBALI DEL 28.11.2023 – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

25. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO, KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO

OMISSIS

26. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

COMMISSIONE FAMIGLIA: DISCUTIAMO DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI PROSPETTIVE DEONTOLOGICHE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA - 19.12.2023.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

TERZO SETTORE COA TORINO: IL RUOLO DELL'AVVOCATO E DELLE ALTRE LIBERE PROFESSIONI – 25.01.2024

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

UFFICIO DI PRESIDENZA

27. GIUDICI DI PACE: AMMISSIBILITA' DEPOSITO CARTACEO QUALORA SI ACCERTINO DISFUNZIONI NEL FUNZIONAMENTO DEI DEPOSITI TELEMATICI – PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE SUL SITO E NEWSLETTER

Il Consiglio approva.

28. GIUDICI DI PACE DI TORINO: CESSAZIONE SUPPLENZA DOTT.SSA XXX ALLA SEZIONE IMMIGRAZIONE E NUOVE SUPPLENZE – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

**29. DELIBERA COA XXX SUL CONTRIBUTO CNF – PRESA
D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

**30. DELIBERA COA XXX A SOSTEGNO DEL DIRITTO DI
DIFESA A SEGUITO DELL'ARRESTO DI AVVOCATI RUSSI - PRESA
D'ATTO E ARCHIVIAZIONE**

Il Consiglio prende atto.

**31. COMUNICATO UNIONE ORDINI FORENSI XXX SUL
PORTALE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI – PRESA
D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

**32. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – SI INCARICA IL CONS.
BERTI**

Il Consiglio su relazione del Cons. Berti rilascia parere positivo.

Si comunichi a cura di XXX.

**33. REGIONE PIEMONTE: QUESTIONARI PER LE AZIENDE E
PER I DIPENDENTI – PROTOCOLLO D'INTESA CONSIGLIO**

**NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO E FONDAZIONE
DOPPIA DIFESA**

Il Consiglio incarica XXX di comunicare che il Consigliere delegato è il Consigliere Alasia e in sua mancanza la Cons. Bertoli.

Si incarica XXX di comunicarlo.

**34. SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI:
TOGHE A DISPOSIZIONE DEGLI AVVOCATI PRESSO I TAR –
PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE**

Il Consiglio prende atto.

**35. PROPOSTA SCONTISTICA MEDICAL LAB TORINO S.R.L. –
REL. CONS. ALASIA**

Il Consiglio approva. Incarica XXX di ringraziare.

**36. CAMMINATA DENTRO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'AVVOCATO IN PERICOLO
NEL MONDO – INCARICO A CONS. BRENCHIO E EX CONS. XXX
OLTRE ALLA CRINT**

Il Consiglio approva.

37. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

ASSOCIAZIONE I CARE WE CARE: LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA: COME GLI STEREOTIPI E I PREGIUDIZI POSSONO VIOLARE LA TUTELA DELLA VITTIMA - 19.01.2024 – DECISI TRE CREDITI FORMATIVI

Il Consiglio approva.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.ta:

XXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

dispone l'iscrizione

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dagli Avv.:

OMISSIS

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi, con l'astensione del Cons. Bonaudo.

conferma l'iscrizione.

***RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO DIFESE D'UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:***

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:

OMISSIS

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi

conferma l'iscrizione.

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR:

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata dalle Avv.te:

OMISSIS

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti delle stesse

conferma l'iscrizione.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

OMISSIS

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI PER TRASFERIMENTO

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avocat XXX, nato a XXX il XXX, con studio in XXX, diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati Stabiliti di XXX a quello di Torino,

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che l'avv. XXX venne iscritto nell'Albo degli Avvocati Stabiliti con delibera del XXX -

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e che agirà d'intesa con l'avv. XXX

ordina l'iscrizione

dell'Avocat XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo degli Avvocati Stabiliti di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX.

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata, delibera l'iscrizione dell'Avocat XXX nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 4 dicembre 2023, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve

agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Sollecita l'iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di

iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.:

OMISSIS

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA' /CONVENZIONE

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti pervenuta da studenti dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, considerato il contenuto dell'art. 40 Legge professionale, della convenzione tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino

delibera

l'iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati la studentessa:

XXX

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza del dott.:

XXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare il medesimo al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 04/12/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato con avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

NULLA-OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX.

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv. XXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei Dott.:

OMISSIS

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,11.

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio Strata

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi